

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2612 del 24/05/2017
Oggetto	CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DELL'AREA DEMANIALE PER ATTRAVERSAMENTO DEL RIO GALGANO, IN LOCALITA' CASE MELETO, IN COMUNE DI MERCATOSARACENO (FC).CONCESSIONARIO: HERA S.P.A. PRATICA: FC17T0002.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2709 del 23/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Cesena

**OGGETTO: CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DELL'AREA DEMANIALE PER ATTRAVERSAMENTO DEL RIO GALGANO, IN LOCALITA' CASE MELETO, IN COMUNE DI MERCATO SARACENO (FC).
CONCESSIONARIO: HERA S.P.A.
PRATICA: FC17T0002.**

VISTE:

- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con particolare riferimento agli articoli 14, 16 e 19;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95;

PRESO ATTO che con istanza corredata degli allegati tecnici, presentata in data 20/01/2017 e registrata il 26/01/2017 al n. PGFC/2017/1139 di protocollo, Togni Marcello – codice fiscale: TGNMCL61H04C573J -, in qualità di legale rappresentante (delega procura n. 4328/1374 del 29/11/2013) della Società HERA S.p.A. con sede a Bologna (BO) in via Berti Pichat n. 2/4, ha chiesto la concessione per attraversamento con tubo agganciato a ponte esistente, in località Case Meleto del Comune di Mercato Saraceno (FC);

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 17.03.2003, n. 350 “Approvazione del Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei

Bacini Regionali Romagnoli" e successive modifiche;

- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì-Cesena prot. n. 68886/146 del 14/09/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;

DATO ATTO:

- che l'area oggetto della domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R.T. n.43 del 22.02.2017 periodico Parte Seconda, e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che il canone dovuto, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e ai sensi dell'Art. 8 comma 1 della L.R. 2/2015, è definito salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti in € 65,00 per anno solare, ed il richiedente ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 43,33= sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453, eseguito in data 18/05/2017, quale prima annualità di canone dell'anno 2017 fissata in 8 dodicesimi;
- che la cauzione da versare, ai sensi ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ammonta a € 250,00 e risulta versato dal richiedente alla Regione in data 18/05/2017 ;
- che gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20 comma 9 L.R.7/2004 in € 75,00 che risultano versati sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 13/12/2016;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. DPC/2017/830 del 20/03/2017 assunta al protocollo PGFC/2017/5231 del 06/04/2017, ritenuta conforme l'utilizzazione prospettata agli strumenti di pianificazione di bacino, ha rilasciato il nulla osta idraulico con prescrizioni, che questa Agenzia fa proprie riportandole nel disciplinare di concessione all'Articolo 3 "Prescrizioni recepite dal Nulla Osta Idraulico dell'Agenzia di protezione Civile inerenti l'utilizzazione dell'area demaniale";

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, ammissibile l'utilizzazione richiesta, sotto le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare a garanzia della la funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico e di poter assentire la concessione per una durata non superiore ad anni 19;

SU PROPOSTA della Posizione Organizzativa *Gestione Tecnico-Amministrativa delle Aree del Demanio Idrico e delle Risorse Idriche* e Responsabile del Procedimento Dott.ssa Geol. Rossella Francia, dell'Unità Operativa del Demanio Idrico sede di Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Forlì-Cesena;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere alla Società HERA S.p.A. P.Iva/C.F.: 04245520376 con sede a Bologna (BO) in via Berti Pichat n. 2/4, l'occupazione dell'area demaniale con tubo agganciato a un ponte di lunghezza m 20, in attraversamento del rio Galgano, situata in Comune di Mercato Saraceno (FC) in località Case Meleto e individuata catastalmente al F. 72 Mapp. 6 e 149; tale area è individuata nell'elaborato grafico, parte integrante del presente atto;
2. la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al 31/12/2035;
3. il canone annuo è fissato in € 65,00 che il titolare della concessione dovrà corrispondere entro il 31 marzo dell'anno di riferimento alla Regione Emilia-Romagna, per il riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione da versare sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
4. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i.;
5. di definire il deposito cauzionale pari a ad € 250,00, da versare anticipatamente a norma di legge;
6. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente;
7. di stabilire che:
 - il deposito cauzionale è pari a un'annualità del canone, ma non può essere definito inferiore a € 250,00, ed è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - i canoni sono introitati sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo delle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate" delle Entrate del Bilancio Regionale.
8. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpaе alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpaе.
9. Il presente atto, qualora l'importo dell'imposta di registro dovuta sia superiore ad € 200,00 è soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto.
10. Di avvertire il concessionario che, in caso di mancato pagamento dei canoni nei termini stabiliti nell'allegato disciplinare, l'Amministrazione procederà alla riscossione coattiva prevista dall'art. 51 comma 4 L.R. 24/2009.

11. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico.

**Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)***

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica n. FC17T0002 a favore di HERA S.p.A. P.Iva/C.F.: 04245520376 con sede a Bologna (BO) in via Berti Pichat n. 2/4.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto un attraversamento del rio Galgano un con tubo agganciato a un ponte di lunghezza m 20, in località Case Meleto in Comune di Mercato Saraceno (FC), in area distinta catastalmente al Foglio 72 Mapp.6 e 149; tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante del presente atto.

L'occupazione demaniale e le opere e saranno eseguite in conformità all'elaborato grafico parte integrante del presente atto, oltre agli elaborati tecnici depositati presso l'Agenzia concedente, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni sotto riportate.

Articolo 2

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo di concessione, il cui importo del canone dovrà essere adeguato e aggiornato, in base alle Deliberazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi dell'Art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i.;

L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 3

“PRESCRIZIONI RECEPITE DAL NULLA OSTA IDRAULICO DELL'AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE”

- 1. La durata del presente nulla-osta idraulico è stabilita in 24 mesi a decorrere dalla data della determinazione di concessione per l'esecuzione dei lavori e pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione.*
- 2. Il tecnico incaricato dal Richiedente dovrà predisporre e trasmettere all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, in via delle Torri, n 6 – Cap. 47521 – Cesena(FC), il crono programma per l'esecuzione dell'intervento, nonché le date di inizio (almeno 5 gg. prima) e di fine dei lavori. Il crono programma e le comunicazioni richieste potranno essere inviate mezzo posta elettronica, stpc.romagna@regione.emilia-romagna.it, stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it, fax al numero 0547639516, mediante lettera o consegnate a mano presso gli uffici del Servizio – sede di Cesena.*
- 3. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.*
- 4. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali presentati. Il Concessionario, nell'esecuzione dei lavori, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sull'esecuzione dei lavori. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero*

verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Forlì-Cesena.

- 5. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati.*
- 6. Qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua o per il cantiere, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente. A riguardo particolare attenzione dovrà essere riposta nella demolizione e nello smaltimento della condotta esistente da sostituire.*
- 7. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il Concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio per eventuali autorizzazioni o prescrizioni.*
- 8. La futura manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva, scritta ad ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, sede di Forlì-Cesena, i soli lavori necessari a mantenere la sezione idraulica libera e pulita da vegetazione, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque, di manutenzione ordinaria dell'opera esistente e di pulizia del tratto interessato dall'attraversamento, estesi per almeno 10 metri a monte ed a valle dello stesso. In particolare dovranno essere rimossi tronchi e ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni piena del corso d'acqua. Il materiale, eventualmente accumulatosi, dovrà essere rimosso e trattato secondo la normativa vigente. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, sede di Forlì-Cesena si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione di cui si dovesse ravvisare necessità per effetto delle opere esistenti a carico del richiedente.*
- 9. Il richiedente è direttamente responsabile delle lavorazioni effettuate sia durante la fase esecutiva che a lavori ultimati.*
- 10. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*
- 11. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*

12. *Per l'esercizio dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori nessun onere potrà ricadere sull'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna in relazione ai lavori eseguiti.*
13. *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*
14. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
15. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.*
16. *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.*

Articolo 4 **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

L'Agenzia concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti assentiti con la concessione. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

L'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono totale a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.

La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

Il Concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.